

LEGGE REGIONALE 12 giugno 2009, n. 19

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

(BUR n. 11 del 16 giugno 2009, supplemento straordinario n. 1 del 19 giugno 2009)

Articolo 14

(Recupero alloggi proprietà privata)

1. La Giunta Regionale è autorizzata a predisporre un piano per il recupero di alloggi di proprietà privata ubicati nei centri storici dei Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003.
2. Il contributo massimo che potrà essere assegnato ai soggetti beneficiari è del 50% dell'importo complessivo del singolo intervento e comunque non superiore a 30.000,00 euro in conto capitale.
3. Se il soggetto beneficiario per la copertura finanziaria del restante 50% di propria competenza dovesse ricorrere alla stipula di un mutuo, al contributo in conto capitale si aggiunge una quota finalizzata all'abbattimento del tasso di interesse pari all'1,5%.
4. Il piano è attuato dai Comuni che finanziano il tasso d'interesse per l'1,5% in conto mutuo di cui al comma 3.
5. Il fondo è suddiviso fra i Comuni in misura proporzionale alla popolazione residente. La quota non assegnata ad un comune che non partecipa al fondo sarà suddivisa fra i restanti, sempre in misura proporzionale alla popolazione residente.
6. La ristrutturazione dell'immobile dovrà avvenire secondo i principi della bioedilizia e del risparmio energetico e delle norme antisismiche.
7. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2009 la spesa di euro 17.000.000,00, con allocazione all'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009, utilizzando le risorse allocate al capitolo 32020134 (UPB 3.2.02.01), il cui stanziamento è ridotto dello stesso importo.